REGIONE DEL VENETO
ULSS7 PEDEMONTANA
Via dei Lotti, n. 40
36061 Bassano del Grappa (VI)
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 1638 DEL 22/10/2026

DELIBERAZIONE
del

DIRETTORE GENERALE

Nominato con D.P.G.R. n. 21 del 28/02/2026

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO	dott.ssa LAURA ESPOSITO
DIRETTORE SANITARIO	dr. ANTONIO DI CAPRIO
DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI	dott.ssa PAOLA VESCOVI

OGGETTO: RINNOVO DELLA CONVENZIONE CON L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BRESCIA PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DI TIROCINIO FORMATIVO PRESSO LE STRUTTURE DELL' AZIENDA ULSS 7 "PEDEMONTANA

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA
dott. Giovanni Carretta

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici dell'Azienda.

Proponente: UOC AFFARI GENERALI
Anno Proposta: 2026 Numero Proposta: 1715/26

Il Direttore dell'U.O.C. Affari Generali, nonché Responsabile del Procedimento, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale, regolamentare: f.to Cristiano Galizian

---

Il Direttore dell'UOC Affari Generali relaziona quanto segue.

Premesso che in data 02/10/2026, con nota prot. n. 90821, è pervenuta a questa Azienda da parte dell'Università degli Studi di Brescia una richiesta per rinnovare la convenzione per lo svolgimento delle attività di tirocinio formativo per gli studenti loro iscritti presso le strutture di A. ULSS 7 "Pedemontana";

Preso atto che l'istituto indicava il nominativo di una propria studentessa interessata a frequentare le strutture di questa Azienda, in particolare l'UOSD Anatomia e Istologia Patologica di Bassano del Grappa;

Dato atto che è stato acquisito il parere favorevole del Responsabile dell'UOC Anatomia e Istologia Patologica, dott. Leo Genesio, indicato anche come tutor, e della Direzione Medica di Bassano del Grappa, agli atti;

Considerato che il tirocinio è un valido strumento di formazione per gli studenti nonché una risorsa per l'Azienda;

Preso atto che la convenzione avrà durata di tre anni dalla data di sottoscrizione;

Visto il "Regolamento per la frequenza a fini formativi presso l'Azienda ULSS 7 Pedemontana" adottato con deliberazione del Direttore Generale n.1599 del 02/12/2020;

Per quanto sopra, il Direttore dell'U.O.C. Affari Generali propone, pertanto, di rinnovare la convenzione con l'Università degli Studi di Brescia convenzione per lo svolgimento delle attività di tirocinio formativo, con validità triennale dalla data di sottoscrizione, nel testo definitivo e allegato alla presente proposta, di cui è parte integrante e sostanziale

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la relazione e la proposta del Responsabile del procedimento;

Dato atto che il responsabile del servizio competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare;

Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari per quanto di rispettiva competenza;

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, lo schema della Convenzione con l'Università degli Studi di Brescia per lo svolgimento delle attività di tirocinio formativo per gli studenti loro iscritti presso le strutture dell'Azienda ULSS 7 "Pedemontana", nel testo allegato, parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di dare atto che nessun onere aggiuntivo, di alcun genere, graverà su questa Azienda per l'effettuazione dei già menzionati tirocini e che per gli aspetti funzionali e organizzativi i tirocinanti, con i quali non viene instaurato alcun rapporto di lavoro subordinato, faranno capo a specifici tutor;
3. di dare atto che l'istituto copre i tirocinanti per la responsabilità civile verso terzi e per gli infortuni (polizza INAIL);
4. di pubblicare il presente provvedimento nella sezione Amministrazione Trasparente ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 33/2013;
5. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo del sito istituzionale dell'Azienda per 10 gg. continuativi, inviata contestualmente al Collegio Sindacale e diventa

esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 1386 del 22.07.2022.

CONVENZIONE COLLETTIVA PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINI FORMATIVI PER STUDENTI ISCRITTI AI CORSI DI LAUREA DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BRESCIA

(ai sensi della DGR 17.01.2018, n. 7763 e del DDS 6286 07/05/2018)

TRA

SOGGETTO PROMOTORE L'Università degli Studi di Brescia
Con sede legale in Piazza Mercato n. 15, Brescia (BS) cap 25121
Codice fiscale: 98007650173 e Partita I.V.A.: 01773710171
Rappresentato dal Rettore Prof. Francesco Castelli, per la sua carica domiciliato presso l'Università degli Studi di Brescia, Piazza Mercato n. 15 Brescia, pec ammcentr@cert.unibs.it

E

SOGGETTO OSPITANTE Azienda ULSS n. 7 "Pedemontana"
Con sede legale in Via Dei Lotti n. 40, Bassano del Grappa (VI) cap 36061
Codice fiscale e Partita I.V.A.: 00913430245
Rappresentato dal Direttore Generale, dott. Giovanni Carretta, per la carica domiciliato presso Azienda ULSS n. 7 "Pedemontana" via Dei Lotti n. 40, 36061 Bassano del Grappa (VI),
pec protocollo.aulss7@pecveneto.it

PREMESSO CHE

Ai sensi dell'art. 4.2 della D.G.R. 17/01/2018 n.7763 l'attivazione di tirocini curriculari è riservata alle istituzioni presso le quali risulta iscritto il/la tirocinante o a soggetti ad essa collegati in possesso dei requisiti previsti per l'attivazione dei tirocini.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Soggetti della Convenzione
Il soggetto ospitante Azienda ULSS n. 7 "Pedemontana" si impegna ad accogliere presso le sue strutture i soggetti in possesso degli specifici requisiti previsti dagli Indirizzi regionali e di seguito denominati collettivamente "tirocinante" per lo svolgimento di un tirocinio curriculare su proposta dell'Università degli Studi di Brescia.

Art. 2 – Oggetto della Convenzione

1. Il tirocinio sarà svolto nell'arco temporale definito nel Progetto Formativo Individuale. La durata del tirocinio è stabilita dalle disposizioni degli ordinamenti di studio o dei piani formativi. Eventuali periodi di sospensione non concorrono al computo della durata complessiva del tirocinio.
2. La durata sopra definita potrà essere prorogata nel rispetto delle disposizioni degli ordinamenti di studio o dei piani formativi, previo accordo tra le parti (soggetto promotore, soggetto ospitante e tirocinante), e fermi restando tutti gli obblighi definiti con questa Convenzione e nel Progetto Formativo Individuale.
3. Il tirocinio può essere interrotto dal soggetto ospitante o dal soggetto promotore in caso di gravi inadempienze da parte di uno dei soggetti coinvolti e in caso di impossibilità a conseguire gli obiettivi formativi del progetto. Il recesso deve essere comunicato all'altra parte e al/alla tirocinante coinvolto/a in forma scritta e con adeguata motivazione e avrà effetto a partire dal giorno successivo al ricevimento di tale comunicazione.

Art. 3 – Progetto Formativo Individuale

1. Gli obiettivi, le modalità e le regole di svolgimento del tirocinio sono definiti dal Progetto Formativo Individuale che deve essere sottoscritto dalle parti e dal/dalla tirocinante e costituisce parte integrante della presente Convenzione.
2. Le parti si obbligano a garantire al/alla tirocinante la formazione prevista nel Progetto Formativo Individuale, anche attraverso le funzioni di tutoraggio di cui all'articolo 2.3 degli Indirizzi regionali e la formazione in materia di salute e sicurezza secondo quanto previsto dai successivi art. 6 e 7.

Art. 4 – Le funzioni di tutoraggio

1. Durante lo svolgimento del tirocinio le attività sono seguite e verificate dal tutor del soggetto promotore e dal tutor del soggetto ospitante, indicati nel Progetto Formativo Individuale. Ciascuna delle parti potrà effettuare motivate sostituzioni del personale indicato in avvio, previa comunicazione alle parti interessate (tirocinante e soggetto promotore o soggetto ospitante).
2. Il tutor del soggetto promotore è individuato nel rispetto dei requisiti indicati dagli Indirizzi regionali e designato dall'Università; elabora, d'intesa con il tutor del soggetto ospitante, il Progetto Formativo Individuale e si occupa dell'organizzazione, del monitoraggio del tirocinio e delle attestazioni finali.
3. Il tutor del soggetto ospitante:
   a) è nominato nel rispetto dei requisiti indicati dagli Indirizzi regionali; è responsabile dell'attuazione del Progetto Formativo Individuale e dell'inserimento e affiancamento del/della tirocinante sul luogo di lavoro per tutto la durata del tirocinio, anche curando la registrazione dell'effettivo svolgimento delle attività previste nel Progetto Formativo Individuale;
   b) deve possedere esperienze e competenze professionali adeguate per garantire il raggiungimento degli obiettivi del tirocinio;
   c) può accompagnare contemporaneamente fino ad un massimo di cinque tirocinanti curriculari.
4. La valutazione e certificazione dei risultati dell'attività svolta, sulla base della validazione operata anche dal tutor aziendale, avviene nell'ambito della certificazione complessiva del percorso formativo.

Art. 5 – Obblighi del/della tirocinante

Il/la tirocinante deve essere in possesso delle qualità morali e di condotta di cui all'art. 35, comma 6, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il/la tirocinante:

1. Ha l'obbligo di attenersi a quanto previsto nel proprio progetto formativo individuale, svolgendo le attività concordate con i tutor dell'Università e del soggetto ospitante. Si impegna a fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo od altre evenienze.

2. Deve svolgere le attività coerenti con gli obiettivi formativi del tirocinio stesso.
3. Deve rispettare i regolamenti aziendali e le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.
4. Deve rispettare gli obblighi di riservatezza circa processi produttivi, prodotti ed ogni altra informazione relativa all'azienda, alla sua organizzazione e ai suoi programmi di cui venga a conoscenza, sia durante che dopo lo svolgimento del tirocinio.
5. Deve richiedere verifiche e autorizzazioni nel caso di rapporti e relazioni con soggetti terzi.
6. Deve frequentare gli ambienti aziendali e utilizzare le attrezzature poste a disposizione secondo i tempi e le modalità previste dal presente Progetto e che verranno successivamente fornite in coerenza con questo, rispettando in ogni caso le norme e le prassi aziendali di cui verrà portato a conoscenza.

Art. 6 – Obblighi del Soggetto Ospitante

Il soggetto ospitante:

1. Deve essere in regola con la vigente normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
2. Come richiamato nell'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano n. 86/CSR del 25 maggio 2017, preso atto che ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", il/la tirocinante, ai fini ed agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, deve essere inteso come "lavoratore", il soggetto ospitante si impegna a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa e garantisce al/alla tirocinante una efficace informazione e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ai sensi degli art. 36 e 37 del Decreto Leg.vo 81/08 e successive modificazioni ed integrazioni; è responsabile della "formazione specifica" sulla sicurezza di cui all'art. 37 D.Lgs. 81/08 conforme ai rischi a cui il personale sarà esposto, tenendo conto della formazione specifica eventualmente già effettuata;
3. Si fa carico degli obblighi di cui agli artt. 36 "Informazione ai lavoratori" e 41 "Sorveglianza sanitaria", se prevista, del D. Lgs. 81/08 nonché la disponibilità di dispositivi di protezione individuale (DPI) laddove previsti e garantisce al/alla tirocinante le condizioni di sicurezza ed igiene previste dalla normativa vigente, sollevando l'Università da qualsiasi onere di verifica.
4. Deve essere in regola con la normativa di cui alla L. n. 68 del 1999 e successive modifiche e integrazioni.
5. Non può utilizzare i/le tirocinanti per sostituire i lavoratori subordinati nei periodi di picco dell'attività né il personale aziendale nei periodi di assenza per malattia, maternità, ferie o infortuni o per ricoprire ruoli necessari all'organizzazione.
6. Non si possono attivare tirocini in presenza di procedure concorsuali, salvo il caso in cui ci siano accordi con le organizzazioni sindacali che prevedono tale possibilità.
7. Non può realizzare un tirocinio nell'ipotesi in cui il/la tirocinante abbia svolto prestazioni di lavoro accessorio presso il medesimo soggetto ospitante per non più di trenta giorni, anche non consecutivi, nei sei mesi precedenti l'attivazione.
8. In caso di sinistri verificatisi durante lo svolgimento del tirocinio, si impegna a segnalare prontamente l'evento all'Università, che si impegna a denunciare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli Istituti assicurativi.
9. Ai sensi dell'art. 2 comma 3° del Codice di comportamento dell'Ateneo (reperibile sul sito di ateneo ww.unibs.it), le disposizioni del medesimo si applicano, per quanto compatibili, anche a ogni altro soggetto intrattenga un rapporto formalizzato con l'Ateneo.

Art. 7 – Obblighi dell'Università

L' Università:

1. Assicura il/la tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL (gestione per conto dello Stato) - N. 5887573/18 - Codice MIUR 3105 e con assicurazione dell'Università (Polizza Infortuni n. 410249437, Compagnia AXA Assicurazione Spa, scadenza 30.9.2029), nonché per la responsabilità civile con assicurazione dell'Università (Polizza di Responsabilità Civile verso Terzi n. 410249545, Compagnia AXA Assicurazione Spa, scadenza 30.9.2029). Le coperture assicurative riguardano anche le attività eventualmente svolte dal/dalla tirocinante al di fuori della sede operativa del soggetto ospitante e rientranti nel progetto formativo individuale.

L'eventuale cambio di polizza per naturale scadenza verrà comunicata tempestivamente al soggetto ospitante.

2. Garantisce al/alla tirocinante la formazione generale in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ai sensi degli art. 36 e 37 del Decreto Leg.vo 81/08 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 8 - Trattamento dati personali

1. Le parti si impegnano a trattare i dati personali emergenti dalle obbligazioni di cui alla presente convenzione unicamente per le finalità connesse all'esecuzione della presente convenzione medesima.
2. Il trattamento dei dati personali avverrà nel rispetto delle prescrizioni del Regolamento 679/2016/UE, del D.Lgs. 196/2003 come novellato dal D.Lgs. 101/2018 e dei provvedimenti dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali italiana.

- Ciascuna delle Parti si impegna, in qualità di titolare autonomo per i dati di propria competenza, ad effettuare il trattamento dei rispettivi Dati Personali nell'osservanza di quanto previsto dal Regolamento UE n. 679/2016, con l'unica finalità di dare esecuzione alle prestazioni poste a proprio carico e per adempiere ai relativi obblighi di legge.
- Per operazioni di trattamento le Parti garantiscono che queste saranno svolte da soggetti debitamente autorizzati e formati all'assolvimento di tali compiti, debitamente nominati responsabili o autorizzati al trattamento, e con mezzi dotati di misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza dei soggetti interessati cui i dati si riferiscono e a evitare l'indebito accesso a soggetti terzi o a personale non autorizzato.

I dati di contatto delle parti ai fini del presente contratto sono i seguenti:

- Titolare del trattamento: Università degli Studi di Brescia, con sede in Piazza del Mercato, 15 cap. 25121 Brescia, rappresentata dal Rettore pro tempore; Responsabile della protezione dei dati (RPD/DPO) è contattabile all'indirizzo e-mail: rpd@unibs.it.
  Per ulteriori informazioni consultare la pagina web di Ateneo dedicata alla PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (attualmente al seguente link https://www.unibs.it/it/protezione-dati-personali).
- Titolare del trattamento: Azienda ULSS n. 7 "Pedemontana" con sede in Via Dei Lotti n. 40, Bassano del Grappa (VI), nella persona del Direttore Generale in qualità di legale rappresentante.
  Il Responsabile della Protezione dei dati individuato è nel Data Protection Officer, nella persona del dott. Cervato con ufficio sito in Padova.

Art. 9 - Sospensione, interruzione e recesso anticipato

1. Il/la tirocinante ha diritto, dandone motivata comunicazione scritta al Tutor del Soggetto Ospitante, al Tutor del Soggetto Promotore e agli Uffici amministrativi preposti, con adeguato preavviso:
   - Ha diritto a una sospensione del tirocinio per maternità, malattia lunga o infortunio, cioè per una durata pari o superiore a 30 giorni solari, oppure per chiusure formalizzate del soggetto ospitante (della durata di almeno 15 giorni solari consecutivi). Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio.
   - Alla interruzione del tirocinio.
2. Soggetto Ospitante e Soggetto Promotore hanno facoltà di sospendere il/i tirocini o di risolvere anticipatamente l'intera presente convenzione in caso si verifichino:
   - fatti di particolare gravità e/o inadempienze in capo ad uno dei soggetti coinvolti o di proprio personale dedicato alla convenzione e/o al tirocinio, che rendano inopportuna o impossibile la prosecuzione del tirocinio/convenzione;
   - fatti che comportino il rischio di non conseguire gli obiettivi del progetto formativo individuale o il mancato avvio/svolgimento del tirocinio;
   - altre esigenze che non consentano la prosecuzione della convenzione/progetto.

3. Ai fini di cui al comma 2, la Parte che intenda esercitare le facoltà ivi previste deve formalizzare tempestivamente e comunque con adeguato preavviso l'intenzione con comunicazione da inviare
   a mezzo posta elettronica certificata all'altra Parte, specificandone tipologia, decorrenza e motivi.

Art. 10 – Durata della Convenzione

1. Il presente accordo entra in vigore a partire dalla data di sottoscrizione dell'ultimo firmatario e avrà una durata di tre anni, con possibilità di rinnovo tramite richiesta scritta. Ciascuna delle parti avrà la facoltà di risolvere la convenzione mediante comunicazione scritta con un preavviso minimo di sei (6) mesi, fornendo motivazione adeguata. In ogni caso, resta garantito il completamento delle attività in corso alla data di scadenza o risoluzione del presente accordo.
2. In caso di rinnovo, le modalità di attuazione e gli obiettivi da perseguire potranno essere confermati, modificati o ampliati, previo consenso da parte degli organi competenti di ciascuna delle parti.

Art. 11 – Foro

Le Parti si impegnano a comporre amichevolmente qualsiasi controversia che dovesse insorgere in relazione all'interpretazione o all'esecuzione del presente accordo. Qualora la controversia non si dovesse comporre, la stessa sarà devoluta, per la risoluzione, in via esclusiva al foro di Brescia.

Art. 12 – Norme di Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

Art. 13 – Imposta di bollo

La presente Convenzione è soggetta all'imposta di bollo fin dall'origine, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 – Allegato A – Tariffa parte I – articolo 2. Il pagamento dell'imposta complessiva è assolto in maniera virtuale dall'Università degli Studi di Brescia, autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate n. 3237 del 12.01.2017. Il Soggetto Ospitante, in qualità di controparte contraente, si impegna a corrispondere all'Università degli Studi di Brescia, dopo la sottoscrizione del presente accordo, un importo pari alla metà dell'imposta dovuta.

Consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 in materia di Documentazione Amministrativa, il soggetto promotore e il soggetto ospitante dichiarano, per quanto di competenza e sotto la propria responsabilità, il rispetto dei requisiti, dei vincoli e degli obblighi di cui alla D.G.R. n. 7763 del 17 gennaio 2018.

Luogo _____

Data __ / __ / ____

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BRESCIA

IL RETTORE

Prof. Francesco Castelli

AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Giovanni Carretta